

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA** la L. R. 27/04/1999 n. 10;
- VISTA** la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il D. P. Reg. 14 giugno 2016 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo n. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e succ. mod. ed int.;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. n. 2058 del 20/12/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Ticali;
- VISTO** il D.D.G. n. 2075 del 21/12/2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha conferito al Dott. Salvatore Ticali, la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10 del 15/05/2000 articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);
- VISTA** la Legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- VISTI** in particolare gli artt. 1 e 2 della citata Legge n. 157/92;
- VISTA** la Legge regionale n. 33 del 01/09/1997, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** in particolare l'art. 4 della predetta L. r. n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge regionale 11 agosto 2015, n. 18;
- VISTO** che, negli ultimi anni, sono stati ripetutamente segnalati danni, causati dall'attività troficadel ghiro, alla produzione nei nocioleti di ampia parte del territorio dei Monti Nebrodi;
- TENUTO CONTO** che questa Amministrazione si è fatta promotrice di uno studio, realizzato in convenzione con l'Università di Palermo, finalizzato alla realizzazione di un piano di monitoraggio del ghiro nei corileti dei Monti Nebrodi;
- VISTA** la nota prot. n. 13236 del 29/05/2017 avente per oggetto: convenzione per il "Piano di monitoraggio del Ghiro (*Glis glis*) nei corileti dei monti Nebrodi - anno 2017 - Autorizzazione;
- VISTO** il parere favorevole espresso da ISPRA con nota prot. 22743 del 09/05/2017, che condivide le finalità generali del suddetto piano di monitoraggio e le metodologie di manipolazione e

marcatura descritti nel progetto in quanto appaiono minimizzare i rischi di stress e danneggiamento degli animali;

VISTA la relazione finale del monitoraggio del ghiro nei corileti dei monti Nebrodi, a firma del prof. Mario Lo Valvo del Dipartimento "SEBICEF" dell'Università degli Studi di Palermo;

RAVVISATA la necessità di adottare un protocollo operativo denominato "Piano per il controllo ecologico del Ghiro (*Gglis glis*) nei corileti dei monti Nebrodi";

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

DECRETA

Art. 1

In conformità e per le finalità di cui alle premesse, è approvato il protocollo operativo denominato "Piano di controllo ecologico del Ghiro (*Glis glis*) nei corileti dei monti Nebrodi" allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Palermo, 12 8 FEB 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(*Salvatore*)

IL DIRIGENTE DELL'U.O.1

(*Roberto Paoli*)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

(*Giuseppe Quatara*)

“PIANO DI CONTROLLO ECOLOGICO DEL GHIRO (*GLIS GLIS*) NEI CORILETI DEI MONTI NEBRODI”

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. Caratteristiche della specie

Il Ghiro (*Glis glis*) è un mammifero roditore appartenente alla famiglia Gliridae e rientra tra le specie tutelate dalla legge 157/92 e comprese nell'allegato III della Convenzione di Berna.

E' una specie che privilegia i boschi di latifoglie o misti, ma si adatta bene anche in aree interessate dalla macchia o da arbusti ed alberi da frutto; la sua alimentazione, infatti, è a base di frutti (bacche, ghiande, frutti di bosco, castagne, nocciole) variando in funzione delle stagioni e della disponibilità.

Il roditore è attivo durante la notte, mentre durante il giorno si nasconde nelle cavità naturali delle rocce, degli alberi, o in nidi costruiti con foglie e muschio, o ove presenti nelle cavità dei muri o dei ruderi, ma anche nei sottotetti delle costruzioni; negli stessi ripari gli individui trascorrono il periodo di letargo che va da ottobre a marzo circa.

Il periodo riproduttivo è la primavera, al risveglio dal periodo di quiescenza, ed ogni femmina partorisce solo una volta l'anno.

I principali nemici naturali del gliride sono gli uccelli rapaci notturni, i gatti selvatici e le martore.

2. Finalità del controllo (art. 19 della L. 157/92; art. 4 della L.R. n.33/1997 e s.m.i – L.R. n.18/2015)

Con il presente piano di controllo si intende prevenire e limitare il danno che il ghiro provoca alle produzioni nei corileti coltivati nell'areale dei Monti Nebrodi, per rispondere alle incalzanti richieste che da oltre tre anni pervengono dai territori comunali di Ucria e Raccuja, particolarmente interessati dalla diminuzione significativa del prodotto raccolto a causa della presenza dei ghiri nei nocciolieti, nonché dai territori comunali di San Piero Patti, Tortorici, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra e Castell'Umberto.

3. Tecniche e ambito degli interventi

Le tecniche suggerite nel presente paragrafo sono supportate da uno studio effettuato dall'Università di Palermo, Dipartimento STEBICEF, nei corileti dei Monti Nebrodi tra il 2017 e il 2018, che ha messo in evidenza come in certe condizioni le densità di ghiro e il livello del danno in alcuni corileti sono risultati di una significativa entità, e dagli studi, effettuati tra il 2014 e il 2018 da un team di ricercatori dell'Università di Torino e dell'ISPRA, nelle aree a nocciolo dell'Alta Langa che rappresenta il principale comparto corilicolo del Piemonte.

Tali tecniche, caratterizzate da interventi preventivi e non cruenti, hanno la finalità di disturbare l'attività dei ghiri all'interno degli appezzamenti coltivati e in tal modo contenere i danni provocati dall'attività trofica a danno della produzione di nocciole.

Il Ghiro, pur essendo molto agile, non si sposta saltando come gli scoiattoli, ma utilizza il contatto tra i rami per passare da un albero all'altro. Inoltre per sfuggire ai rischi legati alla presenza di predatori sul terreno tende a rimanere sulle chiome degli alberi durante il periodo notturno di attività e a spostarsi sempre evitando di scendere dalle piante. Per tale motivo, al fine di rendere difficoltosi i movimenti della specie e ridurre la loro dannosa presenza sulle piante di nocciolo è necessario effettuare le seguenti **azioni di prevenzione**:



- Creare delle fasce di rispetto di circa 3 metri tra gli appezzamenti coltivati e le aree boscate e a macchia;
- Effettuare le opportune potature delle piante all'interno degli appezzamenti coltivati per evitare il contatto dei rami tra un albero e l'altro;
- Nel caso di presenza di fabbricati, ruderi, muri in pietra o rocce che possono servire da rifugio per la specie, far sì che si crei un vuoto di almeno 3 metri tra tali possibili rifugi e i rami degli alberi circostanti.

Nelle aree in cui la popolazione del ghio è particolarmente numerosa e/o attiva, potranno essere messe in atto **le catture degli individui presenti all'interno degli appezzamenti coltivati e la loro traslocazione in aree boscate distanti da quelle coltivate.**

L'intervento di cattura e traslocazione dovrà essere effettuato in contemporanea, o, comunque in subordine alla messa in opera delle misure preventive sopra indicate, al fine di evitare il ripresentarsi della problematica.

Cattura e traslocazione dovranno essere effettuate nel periodo che va da marzo a giugno, per evitare di catturare femmine che hanno le cucciolate in altri luoghi, catturare animali già autonomi e quindi capaci di trovare aree di rifugio e cibo nelle aree di traslocazione e, quindi, riducendo il più possibile lo stress agli animali catturati, sia giovani dell'anno che adulti.

Le trappole per la cattura saranno costruite secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); potranno essere utilizzate cassette-nido (*nest box*) o trappole di tipo Sherman o *nest tubes*, di dimensioni non inferiori a cm 7,5 x 9,0 x 23,0.

Durante il trasporto per la traslocazione degli animali catturati, le gabbie saranno completamente oscurate.

Le trappole verranno attivate all'interno dei nocciuoli, utilizzando come esca: frutta, quali albicocche, pesche o simili, nel periodo notturno a partire dalle ore 21.00 per poi effettuare il controllo nelle prime ore del mattino, al fine di non prolungare la cattività degli animali eventualmente catturati.

Le condizioni di permanenza nella gabbia dovranno essere di sicurezza per l'animale, considerando tutti gli aspetti possibili quali ad esempio la temperatura ambiente e la presenza di possibili predatori quali i gatti.

Le operazioni di trasporto e rilascio dovranno essere realizzate nel più breve tempo possibile al fine di ridurre al minimo lo stress da cattura.

Le aree di rilascio saranno individuate dal Servizio per il Territorio di Messina, secondo un criterio che terrà conto sia della presenza o meno di attività agricole e di fabbricati sia della presenza di copertura boscata: in particolare gli animali catturati verranno rilasciati ad almeno un chilometro di distanza dal luogo di cattura in aree densamente boscate, in luoghi adatti alla loro permanenza e a distanza tale da non poter più fare ritorno al luogo di cattura (due/tre chilometri).

Si sottolinea che gli interventi previsti dal presente protocollo per allontanare gli individui di Ghio insediati all'interno dei nocciuoli non modificano la consistenza numerica della specie, in quanto si limitano ad un'azione di disturbo e/o alla traslocazione.

Si prevede che le suddette operazioni di cattura e traslocazione siano attuate dai soggetti individuati dall'art. 4 della L. R. n. 33/97 e s.m.i., dalla L. R. n. 18 del 2015 e dell'art. 19 della L. 157/92.

Le operazioni di cattura e traslocazione verranno attivate a seguito di specifica richiesta da parte del proprietario o conduttore del fondo agricolo e a seguito della verifica dell'esecuzione delle operazioni di prevenzione (potature, ripuliture etc.).

4. Attività di verifica degli effetti dell'applicazione delle tecniche di controllo

Al fine di poter monitorare il piano di controllo, dovranno essere realizzati e costantemente aggiornati i registri delle catture effettuate nei singoli fondi agricoli nei quali verranno posizionate le trappole.

Per la verifica dell'efficacia delle azioni di controllo ecologico esposte, si prevede che nelle aziende corilicole nelle quali sono state applicate le tecniche esposte nel paragrafo 3., il personale regionale, in stretta collaborazione con i proprietari delle aziende, procederanno al rilevamento dell'entità del danno attraverso il conteggio, ogni 15 giorni, delle nocciole erose (3 aree di saggio di 4x4 m), a partire dalla fine del mese di giugno fino alla raccolta.

5. Osservazioni conclusive

I risultati ottenuti in Piemonte, con l'applicazione dei metodi di controllo di cui sopra (prevenzione e cattura e traslocazione) hanno evidenziato che la predisposizione di fasce di rispetto prive di alberi, circostanti ai nocciuleti, è in grado di determinare una riduzione del danno in termini di nocciole erose; anche l'effetto della cattura e traslocazione determina la riduzione del danno ma in modo meno significativo. Il solo allontanamento degli individui di ghiro presenti nei corileti, senza che vengano eseguite le tecniche di prevenzione, infatti, non esclude che altri individui di ghiro approfittino della disponibilità trofica negli ambienti liberati. Si ribadisce, pertanto, che la sola cattura e traslocazione non garantirebbe risultati significativi sulla limitazione dei danni alla produzione nei corileti dei Monti Nebrodi.

Ly fce